



## **ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"**

76017 SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT) - Via Ofanto, 29

Tel. e fax Presidenza: 0883/621135 tel. e fax Segreteria: 0883/621186  
C.M.: FGIC871006 C.F.: 90095100724 C.U.U.: UF5J1I SITO WEB: [www.icgiovanni23.edu.it/joomla3](http://www.icgiovanni23.edu.it/joomla3)  
E-mail: [fgic871006@istruzione.it](mailto:fgic871006@istruzione.it) E-mail p.e.c.: [fgic871006@pec.istruzione.it](mailto:fgic871006@pec.istruzione.it)

Circolare n.88

San Ferdinando di P., 28 gennaio 2021

Ai Docenti

### **Oggetto: Compilazione regolare e tempestiva del registro elettronico**

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo, ciò in quanto **si rileva che diversi docenti non compilano quotidianamente il registro Elettronico, soprattutto nella parte che prevede la registrazione dei voti relativi alle valutazioni scritte e orali, degli argomenti delle lezioni e compiti assegnati, delle assenze degli alunni, ecc.**

Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si fa rilevare che:

- Il Registro Elettronico, assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.
- Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità. Pertanto il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.
- La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto "falso in atto pubblico", anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
- **La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni".**
- La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe.
- **È responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe e del docente, pertanto è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente il R.E. con:**
  - Firma del docente;
  - Assenze degli alunni;
  - Giustificazioni delle assenze;
  - Entrate posticipate o uscite anticipate;
  - Ritardi;
  - Giustificazioni dei ritardi;
  - Argomento del giorno nel dettaglio
  - Note disciplinari;
  - Annotazioni;
  - Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali.
- I voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente immediatamente/contestualmente/tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e

devono essere immodificabili ed integri. È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario.

- Il dirigente scolastico, ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.

Premesso quanto sopra, si invitano tutti i docenti a voler ottemperare alla corretta gestione e tenuta del Registro Elettronico.

Certo dell'esecuzione condivisa di quanto contenuto in tale circolare, l'occasione è gradita per augurare buon lavoro.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof. Pasquale Napolitano**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93